

SEPARAZIONI

"Perchè il ricorso 710?"

La nuova legge n. 56 del 01/03/06 ha cambiato in maniera significativa i rapporti tra genitori separati, e l'affido dei figli. E' stato modificato l'Art. 155 c.c. e aggiunti ad esso altri commi, così come il codice di procedura civile che ha subito rilevanti modifiche, ridando valore e slancio a quel principio universale che è la bigenitorialità nell'interesse dei figli. L'Associazione Genitori Separati per Parti Potestà (tel. 349/3226792) vuole portare a conoscenza l'importanza di tale innovazione, ed in particolare - essendo questa legge retroattiva con l'Art. 710 c.c. - le parti possono ricorrere nel chiedere la modifica dei provvedimenti del giudice, nell'interesse tutto del minore, relativi ai genitori ed alla prole conseguenti alle varie tipologie di separazioni o divorzi. In primo luogo la norma prevede che le controversie tra genitori, in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o delle modalità di affido, siano di competenza del giudice del procedimento in corso, o meglio la competenza che riguarda la prole è del Tribunale del luogo di residenza del minore stesso. Da una parte si deve notare che il legislatore ha dettato regole processuali uniformi per questioni relative alla potestà e per quelle relative alle modalità di affido; dall'altro si sottolinea che l'utilizzo del termine "genitori" al posto di coniugi, costituisce una forma paritetica nella parte in cui estende le nuove disposizioni anche a casi di "scioglimenti, cessazioni degli effetti civili, nullità del matrimonio", nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati. Infine il riferimento alle modalità di affidamento, permette di circoscrivere l'applicazione

della norma ai casi in cui sia intervenuto un provvedimento di affido, ovvero in cui siano assenti vincoli di matrimonio o di convivenza.

Il secondo comma della nuova legge invece, disciplina i casi di gravi inadempienze o di atti che comunque rechino pregiudizio ai minori o siano di ostacolo allo svolgimento delle modalità di affidamento, anche nei riguardi di genitori fedifraghi. In tali ipotesi il giudice ha la possibilità di: modificare i provvedimenti in vigore e anche congiuntamente, ammonire il genitore inadempiente; disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei due genitori nei confronti del figlio o dell'altro genitore lesa; condannare i genitori ad una sanzione amministrativa pecuniaria. Inutile dire, a questo punto, che pur trattandosi di una mera norma chiaramente sanzionatoria, deve sempre e comunque rispondere alle esigenze ed agli interessi dei minori e fare riferimento al solo criterio della gravità della condotta genitoriale. Significativo poi è l'assegnazione della casa familiare e la prescrizione in tema di residenza.

Da sottolineare è che il godimento dell'immobile viene meno quando l'assegnatario conviva "more uxorio" o contraiga nuovo matrimonio, ecc... Sono poi rilevanti anche le disposizioni per i figli maggiorenni ancora dipendenti economicamente.

In questi casi, anche con il ricorso 710, il giudice può stabilire un assegno periodico versato direttamente dall'avente diritto (il figlio maggiorenne).

A.G.S.P.P.

Il presidente Renato Lelli

GOV

Strano "golpe" ca e un rare per "Dichi l'Unior all'uti stamina ricerca cerca s molto risultat 40 sull ta, con referen gno de lizzo d fini di i Penso gno di a favor tifica s miti, p tabilm so. Es re, dis al fin ricamb tersi d Eppur za un gover disin l'ades chiara tava la tazione pop

